

C. Regolamento interno degli organi nella parrocchia e nell'unità pastorale

Gli organi della parrocchia e dell'unità pastorale (Consiglio pastorale parrocchiale, Consiglio per gli affari economici della parrocchia, Consiglio pastorale unitario, Team pastorale, gruppi di lavoro, commissioni tematiche) operano in conformità ai rispettivi statuti e secondo il presente regolamento interno.

1. Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia si riunisce almeno tre volte all'anno; il Consiglio pastorale parrocchiale, il Consiglio pastorale unitario e il Team pastorale almeno quattro volte all'anno.

2. Gli organi della parrocchia e dell'unità pastorale sono convocati dalla presidente o dal presidente almeno otto giorni prima della seduta. La **convocazione** avviene per iscritto e deve indicare il luogo, la data, l'orario e l'ordine del giorno, che, se del caso, dovrebbe contenere una breve descrizione bilingue dei punti previsti.

Qualora un terzo dei membri o la commissione dell'organo richieda la convocazione di una seduta, questa deve avvenire entro 14 giorni. In caso di particolare urgenza, gli organi possono essere convocati entro 48 ore. Qualora un terzo dei membri sollevi obiezione contro la convocazione a breve termine, in tale seduta non possono essere adottate decisioni; la riunione serve in tal caso esclusivamente alla consultazione sulla questione urgente.

3. L'ordine del giorno delle sedute è stabilito dalla presidente o dal presidente oppure dal rispettivo Team pastorale, Consiglio per gli affari economici della parrocchia o dalla giunta esecutiva dell'organo.

Ogni membro con diritto di voto degli organi nonché ogni gruppo di lavoro o commissione tematica può presentare proposte di trattazione fino a due settimane prima della seduta oppure, in caso di urgenza, all'inizio della seduta.

Sull'inserimento di tali punti decide l'organo a maggioranza semplice all'inizio della seduta.

4. I membri degli organi non possono farsi rappresentare da altre persone nelle sedute. Senza diritto di voto, possono essere invitati alle sedute anche esperte ed esperti esterni in qualità di consulenti.
5. Le sedute degli organi sono presiedute dalla rispettiva presidente o dal rispettivo presidente, che può tuttavia delegare la conduzione della seduta a un altro membro. Nelle sedute plurilingui, la presidenza deve prestare particolare attenzione affinché tutte e tutti possano seguire lo svolgimento della riunione.
6. Ogni riunione degli organi ecclesiali dovrebbe iniziare con una preghiera o un momento di riflessione spirituale.
7. Ogni organo designa una segretaria o un segretario, il cui compito è redigere il verbale delle sedute. La nomina può avvenire per l'intero periodo di mandato oppure di volta in volta per ciascuna seduta.
8. I punti all'ordine del giorno sono trattati secondo la sequenza previamente stabilita per iscritto. Con decisione a maggioranza possono essere rinviati singoli punti, modificato l'ordine di trattazione o inseriti all'inizio della seduta punti presentati successivamente.

9. La presidente o il presidente concede la parola secondo l'ordine delle richieste di intervento. Gli interventi sull'ordine del giorno hanno precedenza sugli altri. Il numero degli interventi e il tempo di parola possono essere limitati. Nelle sedute bilingui, la presidenza o un'altra persona incaricata riassume brevemente gli interventi nella rispettiva altra lingua.
10. Tutti i membri dell'organo interessato partecipano alle votazioni. Il parroco o il responsabile dell'unità pastorale non partecipa alle votazioni.

Decisioni e deliberazioni possono essere adottate se sono presenti almeno due terzi dei membri. La validità della seduta è constatata dalla presidente o dal presidente all'inizio della riunione. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano. Qualora un membro dell'organo richieda una votazione segreta, tale richiesta deve essere accolta. Nelle elezioni e nelle votazioni riguardanti persone si vota sempre a scrutinio segreto.

La presidente o il presidente accerta il numero dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni e ne informa l'organo. In caso di incertezza sull'esito, la votazione viene ripetuta.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti; idealmente, in spirito di sinodalità, dovrebbero essere prese all'unanimità. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

11. Le deliberazioni entrano in vigore qualora il parroco o il responsabile dell'unità pastorale approvi il voto espresso. Qualora il parroco o il responsabile dell'unità pastorale non approvi una deliberazione, ciò avviene per iscritto e viene comunicato per conoscenza anche all'Ufficio pastorale diocesano. Il relativo punto deve essere nuovamente trattato nella seduta successiva. Qualora non si raggiunga nuovamente un'intesa, l'organo interessato può presentare ricorso all'Ordinario diocesano entro 14 giorni, indicando i motivi e allegando i verbali delle sedute. L'Ordinario diocesano sottopone la questione alla competente commissione arbitrale presso l'Ordinariato vescovile e adotta quindi la decisione definitiva, che viene comunicata per iscritto con motivazione. La commissione arbitrale è composta da tre membri: uno è nominato dall'Ordinario diocesano, uno è eletto dal Consiglio pastorale diocesano; tali due membri designano congiuntamente il terzo membro. La commissione arbitrale viene costituita ex novo dopo ogni elezione dei Consigli pastorali parrocchiali.
12. Un membro di un organo non può partecipare alla discussione e alla votazione su un punto all'ordine del giorno qualora la decisione riguardi direttamente lui o lei, il coniuge oppure ascendenti o discendenti diretti. La sussistenza di tale situazione è valutata dai membri dell'organo interessato.
13. Di ogni seduta viene redatto un verbale, nel quale sono indicati: data e luogo, inizio e fine della seduta, il nome della presidente o del presidente della seduta e della segretaria o del segretario, i nomi dei membri presenti e assenti, i nomi delle persone invitate alla consultazione, l'ordine del giorno, il testo delle proposte presentate, i risultati delle votazioni e delle elezioni, le riflessioni condivise e le iniziative programmate, nonché gli accordi relativi allo svolgimento dei compiti assegnati. I verbali devono essere conservati nell'archivio parrocchiale. I verbali del Consiglio pastorale unitario vengono di norma conservati nella parrocchia in cui risiede il responsabile dell'unità pastorale.
14. Qualora una proposta venga approvata con l'astensione o il voto contrario di un membro, tale membro ha il diritto di richiedere che nel verbale venga annotata la propria opinione divergente.

15. Il verbale viene trasmesso tempestivamente a tutti i membri dell'organo interessato dopo la seduta e sottoposto ad approvazione all'inizio della seduta successiva. I membri hanno il diritto di proporre integrazioni e modifiche, che vengono annotate nel verbale della seduta in corso; il verbale interessato viene quindi adeguatamente corretto.
Tutti i verbali e i promemoria devono essere sottoscritti dalla presidente o dal presidente e dalla segretaria o dal segretario e conservati nel rispettivo archivio parrocchiale. I membri degli organi possono, su richiesta, prendere visione dei verbali e dei promemoria archiviati.
16. Il rispettivo organo decide se le sedute siano aperte al pubblico.
17. I membri degli organi sono tenuti alla riservatezza qualora ciò venga stabilito. Le questioni personali e i contenuti trattati in sedute non pubbliche sono in ogni caso da considerarsi riservati, anche in assenza di una decisione esplicita in tal senso.
18. Per l'attuazione delle decisioni è responsabile la presidente o il presidente oppure la commissione dell'organo interessato, salvo che vengano incaricate altre persone.